

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO SANITARIO**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO**

Reg. n° _____ del _____

SCHEMA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI**PRESTAZIONE D'OPERA CON IL SIGNOR ANTONIO MARCHI****BURATTINAIO DI ORISTANO**

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del _____ mese di _____

nella sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5,

Via Carducci, 35 Oristano;

In esecuzione della Deliberazione del Direttore

Generale n. del .0.2014

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano (di seguito

A.S.L. n° 5), Cod. Fisc./P.IVA 00681110953,

rappresentata dal Direttore Generale Dr.Mariano Meloni,

nato a Charleroi (Belgio) il 13.5.1959, residente per

la carica presso l'A.S.L. n° 5 in Oristano, Via

Carducci, 35;

E

Il Signor Antonio Marchi nato a _____ il 0.0.19 e

residente a _____ in via _____ n° _____

(CF _____),

PREMESSO

che, la direzione di questa A.S.L. ha promosso, a fine

anno 2013, l'organizzazione di una lotteria, aperta

esclusi vamente ai dipendenti di questa azienda, i cui premi consistevano in alcuni orologi, ricevuti a titolo di omaggio con la fornitura di altrettanti riuniti; che, questa direzione aziendale ha scelto di utilizzare il ricavato della suddetta iniziativa, pari a €3.300,00, per la realizzazione di un progetto di educazione alla salute attraverso la messa in scena di spettacoli di burattini presso l'U.O. di Pediatria dell'Ospedale S. Martino; che, per la realizzazione degli spettacoli, previsti nel progetto, si rende necessaria l'opera di un burattinaio; che, il burattinaio signor Antonio Marchi di Oristano, contattato da questa A.S.L., si è reso disponibile a realizzare gli spettacoli secondo i tempi e le modalità tutte previste nel progetto di cui sopra;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART.1 - OGGETTO

L'Azienda Sanitaria Locale, come sopra rappresentata, conferisce al Signor Antonio Marchi, burattinaio di Oristano che accetta, un incarico di collaborazione di natura occasionale per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) fornire ed allestire in tutte le sue componenti un piccolo teatro composto da almeno quattro burattini presso la sala giochi dell'U.O. di Pediatria

dell'Ospedale de dell'Ospedale S. Martino;

b) elaborare e fornire, sulla base dei testi che verranno messi a disposizione da questa A.S.L., le sceneggiature degli spettacoli;

ART.2-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Signor Marchi esegue le prestazioni occasionali, senza alcun vincolo di subordinazione, nei confronti dell'A.S.L. N.5 di Oristano, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla direzione aziendale e le modalità previste nel progetto citato in premessa. Il numero di spettacoli da realizzare sono sei, della durata di circa mezz'ora.

ART.3- DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di 30 giorni complessivi ed un tetto massimo di duecento ore decorrenti dal al

ART.4-COMPENSO

Per lo svolgimento delle prestazioni, di natura occasionale, nei limiti temporali di cui all'art.3, verrà corrisposto un compenso forfettario lordo onnicomprensivo pari a €3.300,00. Tale importo verrà corrisposto a conclusione dell'ultimo dei sei spettacoli spettacoli, previa attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'U.O. di Pediatria. L'A.S.L., come sopra indicata e

rappresentata, provvede a trattenere dal compenso corrisposto le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

ART. 5-SEGRETO PROFESSIONALE

Il collaboratore assume la responsabilità per le attività affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/'90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico;

ART. 6 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'A.S.L. N.5 si riserva la facoltà di recedere motivatamente in ogni momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il recesso anticipato del collaboratore, per giusta causa, dovrà essere comunicato alla ASL almeno dieci giorni prima, pena il risarcimento dei danni, stabiliti in via presuntiva nel 10% del compenso.

ART. 7-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Signor Antonio Marchi autorizza l'A.S.L. n.5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti

normativi connessi con il presente contratto.

ART. 8-FORO COMPETENTE

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

ART. 9-NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 10-SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico del collaboratore. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Collaboratore

Il Direttore Generale

(Signor Antonio Marchi)

(Dr. Mariano Meloni)